

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI

A.A. 2019/20

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n.20 del 4 luglio 2019

Determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali ed Interventi per studenti

n. 1108 del 20 dicembre 2019

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI A.A. 2019/20

Art. 1 - Destinatari

Il sussidio è riservato agli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso, ed agli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% iscritti non oltre il secondo anno fuori corso, ai corsi indicati all'art. 1 del bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e posto alloggio A.A. 2019/20, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal presente bando, i quali, per situazioni eccezionalmente gravi che apportino una sostanziale modifica alla situazione economica familiare, si trovino in uno stato di disagio tale da compromettere la prosecuzione degli studi.

Il sussidio può essere concesso una sola volta nell'arco della carriera universitaria. In casi particolari, qualora la somma stanziata non sia stata interamente assegnata ai richiedenti il beneficio per la prima volta, il sussidio può essere concesso per un ulteriore anno, per un massimo di due annualità, su deliberazione motivata del consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Sono esclusi dal beneficio gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi attualmente frequentato.

Art. 2 - Stanziamento e importo sussidio

La somma stanziata per l'A.A. 2019/20 è di euro 73.800,00.

L'importo del sussidio è fissato in:

euro 800,00 a studenti considerati in sede;

euro 1.200,00 a studenti considerati pendolari e fuori sede.

Art. 3 - Requisiti per la concessione

I requisiti per l'ammissibilità della richiesta di concessione del sussidio straordinario sono i seguenti:

a) la motivazione della richiesta deve essere conseguente ad un evento, grave e documentato, verificatosi in periodo recente, comunque non antecedente alla data di inizio dell'Anno Accademico precedente (1 ottobre 2018) alla presentazione della domanda;

b) il reddito familiare deve rientrare nei limiti (ISEE e ISPE) previsti per la borsa di studio;

c) il richiedente non deve beneficiare di borsa di studio erogata dall'Ente o da altri Enti o Istituzioni per il corrente anno accademico;

d) gli studenti iscritti oltre il primo anno di corso devono aver conseguito, alla data di presentazione della domanda, i requisiti di merito come di seguito indicati:

Corsi di laurea triennale

Anno di corso	2° anno	3° anno	1° anno FC	2° anno FC (solo studenti con disabilità)
Crediti richiesti	15	48	81	114

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	2°	3°	4°	5°	6° e 1°fc	1°FC	2° anno FC (solo studenti con disabilità)
Crediti richiesti	15	48	81	114	147	180	213

Corsi di laurea magistrale biennale

Anno di corso	2°	1° FC	2° anno FC (solo studenti con disabilità)
Crediti richiesti	18	48	81

CORSI DEL VECCHIO ORDINAMENTO (Valutazione in annualità)

Fac	Corso	Corso di studio	2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°FC	2° anno FC (solo studenti con disabilità)
97	02	TEOLOGIA	1	6	11	15	19	24	29	37

Per quanto concerne la valutazione dei crediti e delle annualità, si rinvia all'art. 4 del bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio per il corrente anno accademico.

Per gli iscritti e le iscritte ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi.

Art. 4 – Definizione della situazione di particolare gravità e ammissione al sussidio

Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti che si trovino in uno stato di disagio, grave e documentato, che potrebbe compromettere la prosecuzione degli studi, a causa di un evento, verificatosi in un periodo recente, comunque non antecedente alla data indicata all'art.3 del presente bando, che ha determinato una delle seguenti condizioni:

1. grave difficoltà economica della famiglia (*esempio: licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare*);
2. modifica della situazione familiare (*esempio: decesso di uno dei genitori*);
3. grave difficoltà conseguente a malattia dello studente o di altro componente del nucleo familiare (o ad altre situazioni da valutare caso per caso), che abbia comportato un notevole esborso economico e/o un mancato guadagno;

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

La domanda di sussidio straordinario, dovrà essere **presentata on line a far data dal 21 gennaio 2020**, accedendo al "Portale dello Studente" dal sito internet www.ersucagliari.it.

Le credenziali assegnate per l'accesso alla procedura on line fino all'A.A. 2018/19 non sono più valide, pertanto è necessario effettuare l'accreditamento sul Portale dello studente.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente attraverso la procedura on line **entro le ore 13:00 del 21 febbraio 2020**, corredata della documentazione prevista dal presente bando, pena l'inammissibilità.

Non sarà possibile presentare on line la domanda dopo la scadenza e non saranno accettate domande cartacee.

- 5.1 Per la compilazione della domanda i richiedenti dovranno osservare le seguenti modalità:
- 5.1.1 compilare l'apposito format nell'area benefici della propria area riservata del Portale dello Studente, selezionando l'A.A. 2019/20, accedendo alla sezione "Sussidio Straordinario", e specificando i motivi della richiesta di sussidio.
- La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere i dati sulla carriera universitaria e, per gli iscritti ad anni successivi al primo, i dati sul merito dello studente o studentessa (si veda il punto 5.1.2). La domanda dovrà altresì contenere gli estremi dell'attestazione ISEE 2020 richiesta dall'interessato, ai fini della rilevazione delle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia (si vedano i punti 5.1.3 e 5.1.4 e, per gli studenti stranieri, il punto 5.1.5).
- 5.1.2 Gli studenti e le studentesse iscritti ad anni successivi al primo dovranno dichiarare tutti i crediti o le annualità effettivamente conseguiti alla data di scadenza prevista dal presente bando. A tal fine dovranno verificare, prima della compilazione della domanda on line, l'avvenuta registrazione degli esami sostenuti e previsti dal piano di studi. I CFU e le annualità che non risultino ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purché effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda, potranno essere dichiarati all'atto della compilazione del format sul Portale dello Studente nell'apposita scheda "Esami non registrati". Qualora il numero dei CFU dichiarato nella domanda on line non coincida con il totale dei CFU risultante dall'autocertificazione esami, in assenza di una esplicita dichiarazione di rettifica, verrà preso in considerazione il dato inferiore fra quelli indicati.
- 5.1.3 Dovranno essere inseriti a cura dello studente gli estremi del protocollo indicati nell'attestazione ISEE rilasciata a far data dal 1 gennaio 2020, in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda, che dovrà riportare la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" in favore dello studente, e non dovrà recare annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate, pena l'esclusione.
- L'E.R.S.U. acquisirà gli indicatori della situazione economica e patrimoniale equivalente, e gli altri dati necessari alla valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, contenuti nell'attestazione ISEE di cui al numero di protocollo indicato dall'interessato, accedendo alla banca dati dell'INPS.
- Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente nella banca dati INPS non risulti, alla suddetta data di scadenza, alcuna attestazione ISEE in corso di validità riconducibile allo studente che ha compilato la domanda, lo studente risulterà escluso dalla graduatoria.
- 5.1.4 Lo studente e la studentessa che si dichiara indipendente dal nucleo familiare d'origine, all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, deve disporre dei documenti fiscali (CUD o UNICO) comprovanti il possesso, da almeno due anni antecedenti la presentazione della domanda (2018 e 2019), di propri redditi da lavoro dipendente o assimilato, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona, e della documentazione atta a comprovare la residenza, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in un alloggio non di proprietà di un componente della sua famiglia d'origine (certificato di residenza storico). In mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente non può essere considerato "indipendente" e dovrà presentare gli estremi di una attestazione ISEE con il nucleo familiare di origine.

Lo studente coniugato o la studentessa coniugata che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato indipendente qualora il suo reddito complessivo, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 6.500 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti lo studente o la studentessa dovrà far riferimento alla famiglia d'origine.

La documentazione dalla quale risulta la condizione di studente indipendente dovrà essere conservata a cura dell'interessato, per essere prodotta ai fini di eventuali controlli.

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPCM n.159/2013 (1.).

Qualora lo studente o la studentessa si trovi in una delle seguenti situazioni: orfano, persona in convivenza anagrafica, dovrà indicare tale condizione all'atto della presentazione della domanda on line nel Portale dello Studente.

5.1.5 Per gli studenti e le studentesse stranieri, la condizione economica e patrimoniale è valutata sulla base della documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nel caso di concrete difficoltà riscontrate nel Paese d'origine, il rilascio della documentazione prevista potrà essere richiesto alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia. Il documento potrà essere legalizzato presso l'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura.

Gli indicatori reddituali e patrimoniali saranno calcolati sulla base dei redditi percepiti nel 2018 da ciascun componente del nucleo familiare e del 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2019, al tasso di cambio medio delle valute estere.

I beni immobili posseduti alla data del 31 dicembre 2019 saranno valutati solo nel caso di fabbricati, e considerati sulla base del valore convenzionale di euro 500,00 al metro quadrato.

A tal fine la documentazione deve indicare:

- la composizione del nucleo familiare;
- l'ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno 2018. Coloro che sono impossibilitati a produrre la documentazione relativa ai redditi dell'anno 2018 possono avvalersi della possibilità di presentare la documentazione relativa ai redditi percepiti nel 2019;
- l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare nell'anno 2019.

I suddetti dati, contenuti nella documentazione sopra descritta, devono essere indicati a cura dello studente, nell'apposita sezione della domanda da compilare on line. L'ammontare del reddito e del patrimonio dovranno essere indicati in euro al tasso di cambio medio delle valute estere.

Per gli studenti e le studentesse provenienti da Paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo, come da D.M. n. 464 dell'11/06/2019 (2), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di

¹ Art. 8 comma 4 D.P.C.M. n. 159/2013: "Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni. E' fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie"

² Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger,

una certificazione della Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale 3).

Gli studenti e le studentesse stranieri che percepiscono redditi in Italia o il cui nucleo familiare risiede o percepisce redditi in Italia devono attenersi a quanto previsto per i cittadini italiani.

Per gli studenti e le studentesse riconosciuti quali apolidi e rifugiati politici si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. Gli stessi dovranno caricare nel Portale dello Studente il certificato attestante la condizione di apolide o rifugiato politico o sottoposto a regime di protezione internazionale, rilasciato dal competente ufficio del Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

La condizione economica e patrimoniale di detti studenti viene valutata secondo le modalità previste dall'art. 2 del bando per l'assegnazione di borse di studi e posti alloggio per il corrente anno accademico. Gli indicatori reddituali e patrimoniali, rapportati al parametro della scala di equivalenza determinato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, saranno determinati direttamente dall'Ufficio ed inseriti nel sistema.

5.2 Documentazione da presentare.

Dopo il completamento della domanda on line di concessione del sussidio, i richiedenti dovranno caricare la documentazione seguente nella propria area riservata del Portale dello Studente - sezione "Carica documenti", entro la data di scadenza del bando (21 febbraio 2020, ore 13,00), pena l'esclusione dal beneficio:

5.2.1 Tutti gli studenti e le studentesse richiedenti il sussidio dovranno caricare nella propria area riservata del Portale dello Studente, sezione "Carica documenti", la documentazione comprovante l'evento posto a base della richiesta, che ha determinato il verificarsi della condizione rientrate fra quelle previste all'art.4 del bando;

5.2.2 gli iscritti e le iscritte ad anni successivi al primo dei corsi di laurea dovranno caricare l'autocertificazione degli esami già registrati dalla Segreteria della Facoltà. Gli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea dell'Università di Cagliari dovranno caricare a tal fine la dichiarazione sostitutiva di certificazione, scaricabile in formato pdf dalla propria area riservata sul sito dell'Università di Cagliari www.unica.it secondo il percorso "Segreteria" – "Certificati e dichiarazioni" alla voce "Autodichiarazione iscrizione con esami".

Gli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari, del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum", dovranno caricare sul Portale dello studente la stampa dell'autocertificazione esami ottenuta con le modalità previste dalle rispettive segreterie studenti o, qualora tale stampa non sia disponibile, una dichiarazione di autocertificazione degli esami sostenuti compilando il modulo disponibile sul sito dell'Ente.

Il calcolo della media ponderata dovrà essere effettuato tenendo conto di tutti gli esami con votazione espressa in trentesimi.

Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

³ Art.13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001

5.2.3 Gli studenti stranieri dovranno caricare nella suddetta sezione la documentazione descritta al punto 5.1.5 per consentire all'Ufficio la valutazione della condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare.

5.2.4 Gli studenti con disabilità dovranno inoltre caricare nella suddetta sezione copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica della Azienda Sanitaria di appartenenza, con l'indicazione del grado di invalidità.

Il mancato caricamento della documentazione prevista dal presente articolo entro la data di scadenza del bando comporterà l'esclusione dal concorso.

Saranno effettuate successive verifiche d'ufficio sulla data di effettivo conseguimento dei CFU e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda.

Art. 6 – Criteri per la redazione della graduatoria

Per la concessione dei sussidi straordinari sarà formulata una graduatoria unica, in ordine decrescente, redatta sulla base del punteggio assegnato secondo lo schema della tabella A), in relazione alla tipologia ed alla gravità dell'evento dichiarato dallo studente, che ha motivato la presentazione della domanda.

In caso di pluralità di eventi dichiarati, i relativi punti si sommano, fino al punteggio massimo assegnabile, pari a 10 punti.

A parità di punteggio si terrà conto, in modo crescente, dell'ISEE. A parità di requisiti economici l'età minore costituisce titolo preferenziale.

Il sussidio sarà attribuito agli aventi diritto fino alla concorrenza dello stanziamento assegnato.

All'atto dell'approvazione della graduatoria sarà pubblicato un avviso sul sito internet dell'Ente e lo studente interessato potrà consultare l'Esito Graduatoria nella propria area riservata del Portale dello Studente.

TABELLA A)

DESCRIZIONE DELL'EVENTO	CONSEGUENZE DELL'EVENTO	PUNTEGGIO (massimo punti 10)
<i>Evento che riguarda l'unico componente della famiglia percettore di reddito</i>	<i>Situazione irreversibile (es. decesso, invalidità permanente)</i>	<i>Punti 10</i>
<i>Evento che riguarda l'unico componente della famiglia percettore di reddito</i>	<i>Difficoltà temporanea (es. licenziamento, messa in mobilità)</i>	<i>Punti 9</i>
<i>Evento che riguarda uno dei componenti della famiglia percettori di reddito</i>	<i>Situazione irreversibile (es. decesso, invalidità permanente)</i>	<i>Punti 8</i>
<i>Evento che riguarda uno dei componenti della famiglia percettori di reddito</i>	<i>Difficoltà temporanea (es. licenziamento, messa in mobilità)</i>	<i>Punti 7</i>
<i>Evento che riguarda uno dei componenti della famiglia</i>	<i>Situazione irreversibile (es. decesso, invalidità permanente)</i>	<i>Punti 6</i>
<i>Evento che riguarda direttamente lo studente</i>	<i>Difficoltà temporanea ed impossibilità di sostenere esami (es. ricovero ospedaliero)</i>	<i>Da 1 a 6 punti Il punteggio è rapportato al periodo per il quale è stata documentata la situazione di difficoltà temporanea</i>

		<i>(1 punto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni)</i>
<i>Evento che riguarda uno dei componenti della famiglia</i>	<i>Difficoltà temporanea che ha determinato un notevole esborso economico (es. ricovero ospedaliero)</i>	<i>Da 1 a 5 punti Il punteggio è rapportato al periodo per il quale è stata documentata la situazione di difficoltà temporanea (1 punto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni)</i>

Art. 7 - Modalità di erogazione

Tutti i beneficiari di sussidio devono obbligatoriamente fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato, accedendo al Portale dello Studente e compilando l'apposito campo, per consentire l'accredito degli importi spettanti.

L'accredito può essere effettuato su conto corrente intestato o cointestato allo studente, o carta prepagata dotata di codice IBAN, con esclusione dei libretti postali. Qualora lo studente comunichi un IBAN errato, relativo ad un conto intestato ad altra persona, o ad un conto chiuso all'atto del pagamento, l'eventuale penale applicata dalla Tesoreria sarà addebitata allo studente.

La liquidazione del sussidio avverrà in due soluzioni: il 40% all'atto di concessione, entro il termine previsto dal successivo art. 8. **Nel caso in cui l'IBAN non venga comunicato in tempo utile la prima rata del sussidio non potrà essere erogata entro il suddetto termine.**

Il restante 60% sarà erogato a seguito della presentazione della richiesta di saldo con l'autocertificazione degli esami superati dopo la data di concessione del beneficio ed entro la sessione successiva alla suddetta data di concessione, dalla quale risulti il conseguimento di almeno una annualità (per i corsi del vecchio ordinamento), o di almeno 10 crediti. La richiesta del saldo dovrà essere presentata, con le modalità che saranno specificate in apposito avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Ente, subito dopo il conseguimento del merito sopra indicato, e non oltre il 30 settembre 2020.

Qualora lo studente non soddisfi detta condizione non potrà ottenere il pagamento del saldo.

Art. 8 - Tempi di esecuzione del procedimento

La graduatoria sarà approvata entro 40 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda. L'erogazione della prima rata del sussidio sarà effettuata non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria.

I ricorsi giurisdizionali avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, potranno essere presentati in prima istanza al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria, ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.

La struttura competente per il procedimento amministrativo è l'Ufficio Diritto allo Studio. Il responsabile del procedimento è il Dott. Mario Manno – Ufficio Diritto allo Studio, tel. 070/66206359.

Art. 9- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

La richiesta di accesso ai servizi per il diritto allo studio, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione della graduatoria per l'assegnazione del beneficio.

I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, dal DPCM del 9 aprile 2001, e dalla L.R. n.37 del 14 settembre 1987.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell'ambito dell'art.9 lett.b e g) del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

I dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente dell'ERSU, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.

I dati conferiti in relazione alle richieste di erogazione degli interventi per il diritto allo studio saranno conservati a tempo indeterminato, per consentire le verifiche relative all'assegnazione dei benefici in eventuali carriere universitarie precedenti.

Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott Alessandro Inghilleri – dati di contatto –rpd@pec.regione.sardegna.it; rpd@regione.sardegna.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali ed Interventi per gli Studenti.

Art. 10 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it.

Art. 11 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070 66206405, nei seguenti orari di apertura al pubblico dello Sportello:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
- il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Gli interessati e le interessate potranno inoltre, accedendo previo accreditamento al Portale dello Studente, presentare all'Ufficio Diritto allo Studio richieste di informazioni e chiarimenti attraverso il servizio "ticket" attivo sul suddetto Portale, e visualizzare la risposta degli operatori al ticket inviato.

Cagliari, 20 dicembre 2019

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DIRITTO ALLO STUDIO, ATTIVITA'
CULTURALI ED INTERVENTI PER STUDENTI

F.to Dott. Mario Bandel